

STATUTO DELLA RETE DI ASSOCIAZIONI

<< EDUCARE ALLE DIFFERENZE >>

Art. 1 - Denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della l. 7 dicembre 2000, n. 383 l'Associazione di promozione sociale, network e rete delle associazioni aderenti: <<EDUCARE ALLE DIFFERENZE>>. L'associazione è regolata dal presente Statuto e la sua durata è illimitata.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Roma, presso la sede dell'Associazione di promozione sociale S.CO.S.S.E. – Soluzioni COmunicative Studi Servizi Editoriali P. IVA 12688961007 (attualmente sita alla Casa Internazionale delle donne in Via della Lungara 19, 00165, Roma). La sede legale può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo e non implica variazione dello Statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e/o di rappresentanza, in Italia e all'estero, nelle quali si realizzeranno le attività di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - Principi

Le associazioni, le organizzazioni ONLUS, le Cooperative sociali e gli altri soggetti di cui all'Art. 6 (di seguito "le Socie" o "la Socia") che costituiscono la rete di associazioni "Educare alle differenze" (di seguito "l'Associazione") condividono i principi espressi durante il percorso culturale e politico denominato "Educare alle differenze", concretizzatosi nei primi tre raduni nazionali (20-21/9/2014, 19-20/9/2015, 24-25/9/2016), promossi e partecipati da migliaia di persone e centinaia di organizzazioni.

L'Associazione condivide la convinzione che per incidere sul terreno della valorizzazione delle differenze, dell'inclusione e del prevenzione di discriminazioni e violenze, si debba intervenire investendo culturalmente e socialmente nella scuola e fin dalla prima infanzia, quando bambini/e vengono o meno messi in condizione di potenziare le stesse abilità, imparare a esprimere e riconoscere emozioni e sentimenti.

L'educazione alle differenze – di genere, orientamento sessuale, di abilità, di religione, di cultura, di lingua, di provenienza geografica – è un imperativo che l'Italia è chiamata a realizzare dalla Costituzione, dalle Istituzioni europee, dalla Convenzione di Istanbul e da innumerevoli altri trattati, come

la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le Socie dell'Associazione credono fermamente che la promozione e la realizzazione di progetti formativi, culturali e politici, di sensibilizzazione e comunicazioni, scolastici e universitari, di aggiornamento professionale e formazione per adulti siano l'unica strada percorribile nella società italiana per promuovere una cultura delle differenze e del rispetto della persona umana in tutte le sue dimensioni, il superamento di sessismo, omofobia e razzismo, per favorire il consolidamento della cultura costituzionale delle pari opportunità, della laicità e della pluralità e incoraggiare una cultura dello scambio, della relazione, della solidarietà e della nonviolenza.

Art. 4 - Intenti e scopi

L'Associazione nasce come rete di associazioni autonome, che condividono gli stessi valori e obiettivi e la volontà di cooperare, che adottano uno sguardo ampio e trasversale sul tema della discriminazione e lo sviluppano sia sul piano locale che nazionale con iniziative politiche, comunicative, formative e legislative. L'Associazione si costituisce per svolgere tutte le attività di formazione, sensibilizzazione e informazione, atte a potenziare la scuola pubblica, promuovere un'immagine femminile autonoma e positiva, difendere le libertà sessuali, valorizzare le differenze culturali e tutte le differenze.

In aperta opposizione alla carsica e diffamatoria campagna di odio verso i percorsi di educazione affettiva e sessuale realizzati nelle scuole e alla lettura denigratoria della nozione di genere, che purtroppo affligge il nostro Paese, l'Associazione ha la finalità di mettere in rete e sostenere le esperienze che individuano nello sviluppo dell'autonomia e nella valorizzazione delle differenze il cardine del compito educativo e che credono nella scuola pubblica come risorsa insostituibile e spazio inalienabile per la promozione del cambiamento sociale e per la creazione di un nuovo modello plurale di cittadinanza

Art.5 Attività

L'Associazione si propone di perseguire gli scopi di cui all'art. 2 della Legge 383/2000 recante "disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed in particolare le Socie, tenendo conto delle differenti realtà territoriali e nel rispetto del proprio percorso professionale e politico, concordano di:

- promuovere una rete virtuosa che colleghi le realtà no profit – ognuna autonoma e indipendente - che operano per la valorizzazione delle differenze e che faciliti la connessione tra esse stesse, istituti scolastici, risorse del territorio, esperienze di cittadinanza attiva e Enti locali;
- promuovere l'educazione sentimentale e sessuale e interculturale, nelle scuole di ogni ordine e grado, con programmi e obiettivi diversificati a seconda dell'età e dei contesti di riferimento, in dialogo con il corpo

- docente, le famiglie e le rappresentanze studentesche;
- realizzare percorsi, strategie metodologiche e strumenti educativi innovativi per diffondere una cultura del rispetto di sé stesso/a e dell'altro/a, anche attraverso l'uso di risorse telematiche ;
 - proporre iniziative di carattere culturale, comunicativo, sportivo, artistico, di analisi e ricerca per gli obiettivi indicati;
 - promuovere la cultura e i diritti dei giovani, la partecipazione giovanile, la cittadinanza attiva e il dialogo intergenerazionale;
 - supportare i processi di *empowerment* dei soggetti vulnerabili, di tutte le persone discriminate per il proprio orientamento sessuale identità o espressione di genere o perché diversamente abili, economicamente o socialmente svantaggiati o provenienti da comunità straniere;
 - proporre azioni di tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di contrasto alla precarietà e al lavoro nero, in favore della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, dell'occupazione giovanile e delle donne, e favorire la crescita della cultura delle pratiche mutualistiche, dell'economia sociale e delle reti di auto-aiuto.

La rete si propone di raggiungere gli obiettivi statuari attraverso la progettazione e realizzazione di:

- attività comunicative, campagne di sensibilizzazione ;
- eventi culturali, manifestazioni artistiche, musicali e di sport popolare, festival, iniziative per l'infanzia, per i giovani, per la terza età e per l'incontro intergenerazionale;
- ricerche, studi, inchieste e altri testi scritti;
- seminari, convegni, workshop, lezioni, attività di formazione anche nelle scuole e di aggiornamento professionali, programmi d'apprendimento anche a distanza e attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione rivolte al personale delle amministrazioni pubbliche e ai contesti istituzionali;
- pubblicazioni, traduzioni, editoria e bibliografia.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà istituire attività di partnership, supporto e collaborazione con altri soggetti collettivi, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati , comitati o singoli cittadini, stipulando accordi, convenzioni o protocolli d'intesa.

Art. 6 - Adesione

L'adesione all'Associazione è libera e aperta a tutte le associazioni, cooperative, ONLUS, strutture scolastiche, organi istituzionali e organizzazioni sociali e culturali che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto.

Art. 7 - Domanda di adesione

Per aderire, le Associazioni e gli altri soggetti di cui all'Art. 6 devono presentare domanda scritta, tramite posta ordinaria o email, sottoscritta dal/la legale rappresentante, dichiarando di condividere gli art. 3, 4 e 5 del presente Statuto. Alla domanda occorre allegare:

- il proprio Statuto o altro atto attestante l'esistenza dell'associazione;
- la documentazione relativa all'attività svolta;
- la dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, salva l'intenzione di recedere, l'Associazione si impegnerà a versare annualmente la quota di adesione;
- il recapito a cui si intende ricevere le comunicazioni relative alla vita associativa e alla convocazione delle Assemblee.
- una dichiarazione attestante i dati anagrafici del Legale Rappresentante e dell'organo amministrativo (Consiglio Direttivo, Consiglio di Amministrazione, etc)

Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione presentata, il sussistere dei requisiti e decide in merito all'accoglimento della domanda con una maggioranza pari ai 2/3 dei suoi componenti.

L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato. Contro questa decisione è possibile presentare ricorso alla prima Assemblea ordinaria successiva, che delibererà in merito in via definitiva a maggioranza assoluta dei presenti

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione.

Art. 8 - Le Socie

L'Associazione è costituita dalle socie aderenti ovvero le Associazioni o gli enti di cui all'Art. 6 che ne hanno fatto richiesta e che sono stati accettati dal Consiglio Direttivo. Le Associazioni e gli Enti firmatari dell'Atto Costitutivo si intendono automaticamente socie.

Tutte le Socie godono di uguali diritti e sono tenute a rispettare uguali doveri. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 9 - Supporter

Oltre alla richiesta di adesione e all'apporto delle socie, è possibile dare supporto all'associazione come supporter (enti, organizzazioni, gruppi e singoli) che contribuiscono agli scopi sociali mediante conferimenti in denaro o prestazioni.

Sono Supporter onorari le persone fisiche, associazioni ed enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che

siano impossibilitate a farne parte effettivamente per espresso divieto normativo. Vengono nominate dall'Assemblea ordinaria.

Supporter e Supporter onorarie non sono aderenti e non hanno quindi i diritti previsti per le socie aderenti.

Art. 9 - Diritti e doveri delle Socie ordinarie

Tutte le Socie hanno gli stessi diritti e possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione "Educare alle differenze". Esse hanno diritto di essere informate sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsate per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata e precedentemente approvata dal Comitato direttivo.

Le Socie hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per l'approvazione dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi.

In particolare, le Socie hanno diritto di eleggere le componenti degli organi sociali e di essere rappresentate negli stessi secondo quanto previsto nel presente statuto e negli eventuali regolamenti.

Le Socie hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale, che sarà determinata dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- di partecipare all'attività associativa.

Tutte le socie svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro. In caso di necessità l'Associazione può avvalersi di personale dipendente o di prestatori d'opera retribuiti nel rispetto della normativa vigente, proveniente dalle organizzazioni associate o ad esse esterno.

Art. 10 - Recesso ed esclusione dall'Associazione

La qualità di Socia può perdersi per: recesso, esclusione, morte o scioglimento dell'ente.

Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dalla Socia mediante comunicazione al Consiglio Direttivo. Gli effetti decorrono dal momento dell'accettazione da parte di quest'ultimo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti, su mozione presentata dal Consiglio Direttivo, nei confronti della Socia che si sia resa responsabile di comportamenti idonei a causare all'Associazione un grave danno o lesa la sua attività o l'immagine o inosservante nei confronti del presente Statuto o altri regolamenti interni o delibere.

Il Consiglio Direttivo dovrà comunicare alla socia esclusa i motivi dell'esclusione, che, per il tramite del suo legale rappresentante o di un altro delegato, potrà essere ascoltata per esprimere la sua difesa, prima della votazione assembleare.

L'esclusione comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati e diventa operante a seguito della votazione dell'Assemblea.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea delle Socie ;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. È ammesso il solo rimborso delle spese documentate e approvate.

Art. 12 - Assemblea delle Socie

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità delle Socie e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13 - Partecipazione e voto in Assemblea

Tutte le Socie possono partecipare all'Assemblea, con un massimo di tre rappresentanti ciascuna, e possono intervenire durante i lavori.

Ogni Socia ha diritto ad un solo voto, anche se vi sono presenti più membri. È esclusa la partecipazione al voto per delega.

Le Supporter e le Associate onorarie possono intervenire durante l'Assemblea, secondo le modalità riportate da eventuali regolamenti interni, ma non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Convocazione e forme di pubblicità

L'Assemblea è convocata dal/la Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno e/o secondo il calendario stabilito di volta in volta dall'Assemblea stessa o quando ne fa richiesta motivata almeno 1/5 delle Socie.

Le Assemblee devono essere convocate con un preavviso di almeno 30 giorni inviato mediante mail al recapito indicato ai sensi dell'Art. 7 o con successiva comunicazione, a tutte le Socie e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È

ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15 - Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno un rappresentante della metà più uno delle Socie ; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, salvo i casi espressamente previsti all'interno del presente Statuto.

L'Assemblea delibera con il metodo del consenso e, qualora lo stesso non fosse raggiunto, con la maggioranza semplice dei voti.

Per le elezioni delle cariche sociali, si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salva diversa deliberazione assembleare.

Art. 16 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario/a e sottoscritto dal/dalla Presidente, conservato presso la sede dell'Associazione.

Ogni Socia ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

Art. 17 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il/la Presidente dell'Associazione;
- elegge i/le componenti del Consiglio Direttivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo; deliberare la quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro demandate per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio;
- delibera sulle modifiche allo Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione, che ne assicura l'ordinato svolgimento, e in sua assenza dal rappresentante di una Socia indicata dal/dalla Presidente.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 e un massimo di 9 Consiglieri/i - inclusa/o il/la Presidente dell'Associazione Educare alle

differenze - elette/i dall'Assemblea tra le/i rappresentanti accreditate/i delle socie ordinarie. Le candidature possono essere presentate ovvero inviate anche prima dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e le sue componenti sono rieleggibili.

La Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- attuare le decisioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- nominare al proprio interno il/la Vice Presidente dell'Associazione, il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a del Consiglio;
- decidere sulla nuove adesioni, accettare il recesso di una Socia, adottare la mozione di esclusione di una Socia;
- proporre all'assemblea la quota annuale di adesione che le Socie dovranno versare.

Art. 19 – Il/la Presidente

Il/la Presidente è il/la legale rappresentante dell'Associazione, viene eletto/a dall'Assemblea e gli/le spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi di terzi che delle Socie.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Suo compito è convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; assolvere a tutti gli altri incarichi che gli fossero assegnati o delegati dallo Statuto, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi delle Socie;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della l. n. 383/2000.

L'Associazione non ha fini di lucro. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività o eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, fra le Socie. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e di quelle connesse previste dal presente Statuto.

L'Associazione può ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea ed internazionali, per la realizzazione dei suoi scopi.

Può svolgere tutte le attività che ritiene necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità, ivi compresa la partecipazione ad altre associazioni o altre forme di aggregazione.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà svolgere ogni altra attività culturale e ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, volta al raggiungimento dei propri fini e obiettivi istituzionali.

Nel corso della vita dell'Associazione, le Socie non possono chiedere la divisione delle risorse comuni, né pretenderne una quota in caso di recesso.

L'Associazione provvederà alla conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche ai sensi della l. n. 383/2000.

Art. 21 – Bilancio/rendiconto

L'Associazione deve redigere annualmente rendiconti economico-finanziari ai sensi del presente Articolo.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'Associazione o inviati per posta almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni Socia.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 22 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria..

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai $\frac{3}{4}$ delle Socie presenti.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai $\frac{3}{4}$ delle Socie presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 26 Organi di garanzia (se eletti)

L'Assemblea ordinaria può decidere di eleggere il Collegio dei Revisori dei conti e/o il Collegio dei Garanti oppure un organo di garanzia che si occupi di entrambi questi aspetti.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.